

CXCVII^a TORNATA

MERCOLEDI 6 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Congedi	pag. 5305
Disegni di legge (discussione di:	
« Sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Nn. 316, 327, 416, 451 e 452) » (seguito)	5305
Oratori:	
BENEVENTANO	5313, 5317, 5319, 5320, 5322, 5324
FERRARIS CARLO	5316, 5326, 5330, 5332
FILOMUSI GUELFI	5306, 5317
PANTANO, ministro dei lavori pubblici	5317
POLACCO	5311, 5318, 5332
ROLANDI RICCI, relatore	5314, 5316, 5318, 5319, 5320, 5322, 5324, 5326, 5328, 5331, 5332
Relazioni (presentazione di)	5305

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti i ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Clemente, Fecia di Cossato, Lamberti.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare, PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la nomina a senatore del conte Sforza Carlo.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la nomina a senatore dell'ammiraglio Sechi Giovanni.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del generale Albricci Alberico.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la nomina a senatore dell'ingegnere Dante Ferraris.

PRESIDENTE. Do atto delle presentazioni di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Nn. 316, 326, 416, 451 e 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche.

Come il Senato rammenta, ieri venne approvato l'articolo 1-bis.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'art. 2.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare, nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a essere comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le deputazioni provinciali delle provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Filomusi-Guelfi.

FILOMUSI GUELFI. Prendo la parola anzitutto per motivare il mio voto favorevole incondizionatamente all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Nell'articolo due approvo la definizione, che si è data delle acque pubbliche. È noto, come hanno avvertito altri oratori, che dovevasi trasportare nella legge ciò che era contenuto nel regolamento tecnico (art. 1), come si è fatto dall'Ufficio centrale. Non si dice che l'articolo due contiene una definizione, ma il fatto è che la definizione c'è. È una definizione, la quale contiene una enumerazione, e, come tutti sanno, per le teorie generali sulle definizioni, quando la enumerazione è completa, la definizione è

esatta. Se non fosse completa, cosa che a me non pare, vi sarebbe luogo a critiche; ma siccome è completa, possiamo di essa accontentarci.

Si è ricordato che nel diritto romano Giavoleno dice: *Omnis definitio in iure civili periculosa est*; ma questa sentenza doveva essere molto antica, perchè forse rimonta a Cassio; e si è anche osservato che aveva un significato specifico per la distinzione dei giudizi: *in iure e in iudicio*. Comunque sia la dottrina comune ha generalizzato questa definizione. Ed io voglio fare l'augurio che questa definizione, data dall'Ufficio centrale e che passerà nella legge, sia uno dei casi rari di una definizione esatta, e che non si possa sovvertire.

Premesse queste considerazioni d'indole generale, vengo all'art. 2.

Innanzitutto do lettura dell'articolo due secondo la formula concordata fra il Governo e Commissione:

« Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto, ai termini dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1884 n. 2644.

« Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a essere comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico generale interesse ».

Qui si sono elencate quasi tutte o tutte le acque le quali, quando sono iscritte nell'elenco, diventano acque pubbliche in un certo senso, non demaniali come taluno voleva sostenere sotto l'impero della legge del 1865.

Innanzitutto do lode all'onorevole ministro Pantano, il quale ha aggiunto la parola « generale » alla parola « interesse », proponendo che si dicesse « pubblico generale interesse », perchè la parola generale, individualizza la pubblicità.

Questa parola « pubblicità » è di carattere alquanto ambiguo, e sarà mia cura di chiarire il significato di « pubblico » nel senso di questa legge.

Per apprezzare e giudicare il valore della definizione si deve ricorrere alla logica, la quale è quella che ne determina l'esatto valore; e tutte le logiche, antiche e moderne, sia fondate sul sistema aristotelico, sia sul sistema induttivo, hanno sentito il bisogno di determinare il concetto della definizione.

Ora io non voglio riferire qui i vari concetti che furono formulati, specialmente quelli che si trovano nei grossi libri di Aristotile, poi in quelli della scolastica, e più tardi in Bacon, voglio soltanto fermarmi a ricordare le definizioni, che della definizione hanno dato i nostri filosofi più recenti, e fra questi specialmente il Genovesi, in un piccolo ma aureo libro, il Galluppi, il Rosmini, e finalmente il nostro Benedetto Croce. Orbene, tutti questi filosofi determinano in vari modi il concetto della definizione. Chi dice che è l'arte del pensare, chi l'arte del pensare e della verità; finalmente il Croce con un linguaggio incisivo, dice che la definizione è pensare un concetto, pensandone le singolarità, particolarità: quindi nella definizione si ha il concetto della realtà.

Allora, quando noi parliamo di acque, nei rapporti giuridici, sia rispetto al diritto pubblico, sia rispetto al diritto privato, noi formuliamo, definiamo, determiniamo, particolarizziamo, in base alle parole del Croce, il concetto dell'acqua nella realtà dei suoi rapporti di diritto pubblico e di diritto privato.

Il Croce soggiunge che si è fatto un abuso delle definizioni. Le definizioni hanno questo di speciale, di formulare nella concreta realtà la natura del concetto. Quindi quando parliamo di acque pubbliche o private, se noi le definiamo bene, abbiamo subito il concetto della realtà nei rapporti del diritto pubblico e del diritto privato.

Non bisogna, continua ancora il Croce, considerare la definizione come una formuletta, che non abbia alcun valore. La definizione non è una formuletta; ma se anche lo fosse, essa ha il merito di dare alla teoria ed alla pratica un punto sicuro per poter procedere alla deduzione,

Vedete ad esempio il caso di un libro: dalla definizione avrete subito prospettato quale è l'oggetto del libro. A questo proposito ricordo che nel magnifico libro sulla biologia, Her-

bert Spencer comincia col darvi la definizione della vita.

Ed è quindi con piacere che io vedo che nell'art. 2 di questa legge si incomincia con una definizione, la quale, a mio giudizio, è la migliore di quante sono state proposte.

Qui mi occorre che il Senato mi accordi benevolenza, perchè debbo ricordare una dottrina d'un sommo italiano, Giandomenico Romagnosi, il quale è classico in materia di acque ed è notevole come non sia stato da molti, anche recenti filosofi e giuristi, rettammente interpretato.

Giandomenico Romagnosi si occupava della materia delle acque in tre opere. Nel prezioso libro *Principi fondamentali di diritto amministrativo*, nel libro *Della ragion civile delle acque nella rurale economia*, ed infine nel classico *Trattato della condotta delle acque*.

Egli nei principi fondamentali del diritto amministrativo dice: « Una cosa qualunque acquista la denominazione di pubblica per la sua relazione a tutto l'aggregato di una società, che si figura costituita in persona collettiva e indipendente di un ente pubblico ».

Cinque righe e cinque verità. Prima di tutto la relazione alla comunanza sociale. E ciò si trova consacrato anche nell'art. 2 di questa legge. Secondo, la figura d'un ente pubblico, qual'è la società. È notevole come al tempo del Romagnosi tale idea potesse sembrare un po' peregrina, e come oggi non lo è per le nuove teorie filosofiche e sociologiche. Infine, dovendo spiegare cosa sia questo ente pubblico, il Romagnosi fa una ricerca sui vari significati che la parola « pubblico » può assumere. Quello che ha, in questo caso, importanza è il significato che assume la parola « pubblico » in materia di acque. Ed il Romagnosi dice nell'opera: *Della ragion civile delle acque nella rurale economia* (libro nel quale egli riconosce l'importanza sociale dell'acqua, specialmente per la rurale economia) dice che si costituisce « un ordine moderatore al quale le azioni reciproche dei cittadini conformar si debbono nel regime prediale delle acque in quanto servono alla rurale economia ».

Ora sorge l'esigenza, e lo sente il Romagnosi, di determinare quale sia acqua pubblica e quale acqua privata, e qui anche fa una distinzione esatta per quel tempo, e vedremo in

seguito se essa sia applicabile anche alla nuova legge.

Il criterio distintivo, dice il Romagnosi, fra acqua pubblica ed acqua privata è dato dalla determinazione esatta del concetto di pubblico, e quindi egli distingue nettamente e con molta esattezza e precisione i beni demaniali (semplicemente demaniali), dai beni di un certo uso pubblico; i primi (come egli dice) destinati ad uso pubblico, i secondi sono i beni strettamente pubblici, cioè quelli che sono assoggettati ad un regolamento di pubblica amministrazione e diretti dai rapporti della vita pubblica.

Dunque, secondo il Romagnosi, usufruendo di un concetto del diritto amministrativo francese, che può essere applicato sotto l'impero delle leggi italiane del 1865 e del 1884, e che potrebbe essere applicato, a mio avviso, anche sotto l'impero della nuova legge, bene strettamente pubblico è quello che va soggetto ad un regolamento pubblico. E parlando più specialmente dei rapporti delle acque, dice « la destinazione e l'uso di una massa o corrente di acqua si è quella che la contraddistingue legalmente. E però quella dovrà dirsi acqua pubblica, la quale per la sua destinazione e pel suo uso è riservata o consacrata a tutti i membri che compongono un dato pubblico. Acque private per lo contrario dovranno dirsi tutte quelle che non rivestono questa destinazione e questo uso ».

Riassumendo, secondo Romagnosi, si distinguono i beni demaniali, consacrati come egli dice al pubblico interesse, e che sono le *res publicae* del diritto romano (*quae publici usu destinatae sunt*), e le cose strettamente pubbliche, che avrebbero così altro significato.

Ora permettetemi che io ricordi come da molto tempo sostenga questa distinzione.

L'articolo 2, per il quale rinnovo gli elogi ai proponenti, indica quali sono le acque pubbliche, cioè le acque sorgenti, le acque fluenti e le acque lacuali. Io inverto l'ordine, parlando prima delle sorgenti, poi dei laghi, infine delle acque fluenti.

Circa le sorgenti si è osservato che per l'articolo 540 del Codice civile, si può sostenere che l'acqua sorgiva sia di proprietà del privato; però ci sono dei dissensi. Poi c'è la grave limitazione: quando la sorgente somministra l'acqua necessaria agli abitanti di un comune o di una

frazione di comune, si potrà di più sostenere che nell'art. 540, per la limitazione dell'articolo 542 si riconosca un diritto di uso, ma al di là no. E si deve anche osservare che se la sorgente forma un rivo, oltrepassando i confini del terreno del proprietario, trovano applicazioni gli articoli 543 e 555 del Codice civile.

E trattandosi dell'art. 540 del Codice civile ho sostenuto nel mio insegnamento universitario, che in quanto l'acqua per sua natura non è appropriabile, la sorgente è privata, sinchè il proprietario ne usa per intero; ma se essa comincia a scorrere fuori del terreno di lui, diventa un rivo, ed allora l'acqua non può essere più divertita, ed entrerà nel regolamento dei rivi.

Non mi dilungo sulle sorgenti nè sul *caput fluminis*, perchè se c'è un fiume od un lago, che danno origine ad un fiume, se è pubblico il fiume, pubblica deve essere anche la sorgente. Questa tesi è stata anche combattuta, ma corrisponde alla dottrina prevalente ed è la più recente giurisprudenza della Cassazione di Roma (sentenza del 18 maggio 1917, estensore Faggella).

Parlando ora dei laghi, e non dandone la definizione e ricordando solo una definizione del lago, da parecchi autori accettata, cioè che il lago è un fiume dilagato, e che giustamente dal senatore Bensa è detta inesatta, dirò che il lago talora ha origini non palesi, formandosi da filoni d'acqua corrente tra le roccie dei monti, e ha anche delle uscite che non sono riconoscibili e che talora forma dei canali o dei fiumi. Ricordo che parecchi anni fa, nel 1890, fui chiamato a dare parere intorno ad una questione che era nata per la derivazione del canale Sagitario II, il quale veniva, secondo l'oppositore, a danneggiare l'imbocco del fiume Corfinio e del fiume Sagitario. C'erano dei titoli che accordavano la proprietà al Sagitario, ed io fui con altri richiesto di parere. Il mio parere fu favorevole al Sagitario II, come lo fu quello dell'onor. Grimaldi, mentre contrario fu quello dell'onor. Gianturco. La questione però non fu risolta in tribunale, perchè le parti si accordarono; in ogni modo è visibile che il lago di Scanno per la percorrenza di parecchi chilometri non si vede dove vada a finire, ma poi ne esce un fiume, ed io mi servii pel mio parere della carta idrogra-

fica dell'Istituto topografico militare, la quale è fatta benissimo. In essa è segnato il punto dove le acque del lago s'incanalano sotterra, costituendo un canale sotterraneo, ed il punto corrispondente dove appare il fiume. Ed io ne dedussi che l'ufficiale, che aveva fatto la carta, aveva intuito che il fiume passasse sotto, ed infatti non è raro il caso di percorrenze sotterranee di fiumi. Quando c'è un fiume, che apparentemente o nascostamente dà origine al lago, se è demaniale il fiume, deve essere demaniale il lago. Il lago di Scanno è dunque demaniale.

Io vorrei che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, a proposito dei regolamenti che si dovranno fare per questa legge, curasse la compilazione di una completa carta idrografica, e a tale fine potrebbe ricorrere al sussidio dello stato maggiore. Ricordo che la carta topografica degli Abruzzi, e quindi della Marsica, carta che ebbi sott'occhio in occasione del mio parere, è esattissima.

Mi si dice anche che, ora, specialmente per le nuove terre redente, l'Ufficio di stato maggiore abbia fatto delle carte molto esatte, segnando anche i piccoli ruscelli; quindi l'onorevole ministro dei lavori pubblici potrebbe curare che si facesse una carta simile per tutta l'Italia, e così si giungerebbe ad un completo catasto di tutte le acque, che è tanto desiderato, e che servirebbe così a scopi strettamente civili come a scopi fiscali.

Ora vengo ad una scabrosa questione, sorta sotto l'impero delle leggi del 1865 e del 1884, e che potrà perdurare anche sotto l'impero della legge nuova. La questione riguarda i minori corsi d'acqua. Per questi i frontisti cioè proprietari di fondi, che costeggiano un'acqua o ne sono attraversati possono farne uso mentre trascorre, a condizione di restituirne gli avanzi al corso ordinario mentre esce dai loro terreni. (Art. 544, 545 C. c.). E sotto l'impero della legge del 1865 e della legge del 1884, si è questionato se queste leggi abbiano aboliti gli articoli citati, che riconoscono diritti privati. La dottrina ritenne di no: ritenne che li avesse conservati, perchè si trattava di un interesse pubblico, e per non lasciare all'arbitrio dell'utente di fare nuove derivazioni o variare le derivazioni fatte.

La pratica e la dottrina fecero una distin-

zione fra la concessione e l'autorizzazione, facendo tesoro di una dottrina del diritto francese, che, però, come si è visto, fu accolta dai Romagnosi.

Questa dottrina del diritto francese, con temperamenti per talune differenze tra il diritto francese e l'italiano si è applicata, come ho detto, al diritto vigente, e potrà essere applicata anche pel futuro sotto l'impero della legge in discussione. Si è detto da Persico ed in fondo anche da Mantellini, da Meucci, da Scialoja, da Ranelletti e da me che per le derivazioni dei minori corsi d'acqua (art. 544, 545 Cod. civ.) fosse necessaria non la concessione ma l'autorizzazione. E così ho detto anch'io in vari corsi di diritto civile dettati nell'Università di Roma. E questa opinione, che ha la sua base nell'art. 170 della legge del 1865, è stata più tardi seguita da Scialoja, da Ranelletti, dall'Astorri, che mi onoro di averli avuti miei uditori. E mi onoro di aver avuto come uditore Pietro Bonfante, professore di storia del diritto romano nella R. Università di Roma, autore di una pregevole *Istituzione* di diritto privato romano, che egli ha dedicato a me, e che sostituisce ora la *Istituzione* di Filippo Serafini, anch'essa buona, ma alquanto antiquata. Ora il Bonfante ha scritto, a proposito della discussione di questa legge, una memoria il cui intento si rivela dallo stesso titolo: *In difesa del diritto patrimoniale sulle acque contro la espropriazione senza indennità*. L'intento si chiarisce anche dall'aggiunta di un allegato dell'avvocato Paolo Bonomi, ove si fa la storia delle acque nella provincia di Bergamo per scopi industriali ed agricoli. Credo che la memoria di Bonfante con l'allegato di Bonomi, sia conosciuta da tutti i senatori. Ma osservo che quando si tratta di leggere ed apprezzare scritti defensionali bisogna andar cauti, poichè lo scrittore è qui avvocato e perciò nell'interesse del suo difeso vuol dare alla legge quella interpretazione che più lo favorisce. In ogni modo in questa memoria si afferma, che la legge che ora è in esame, verrebbe a sopprimere il diritto privato senza indennità. E ieri il senatore Spirito diceva che in questo caso quello che non hanno fatto i barbari farebbero i Barberini, perchè nessuno aveva osato di metter mano alle proprietà private, e qui si tratta di proprietà private.

Il ministro di grazia e giustizia, quando il senatore Spirito ricordò che questo era stato detto da un ministro socialista, interruppe: mi dispiace che egli non sia presente, perchè gli vorrei dire che l'onorevole Spirito ed io, non facciamo nè elogio nè critica, notiamo in fatto che il partito socialista riformista esiste, fatto storico; quindi se diciamo che il ministro assunto al potere non ha rinnegato i suoi principi politici, non si fa offesa nè al ministro nè al Governo.

Trattandosi di riforme si fa sempre qualche cosa che tocca alla diminuzione dell'interesse privato. Le riforme progressive, non rivoluzionarie, sono quelle che gradatamente cercano di temperare l'antico col nuovo, ma sempre progredendo. Ora se la nostra legge richiede, come diceva benissimo l'onorevole Pantano, qualche sacrificio di più, questo sacrificio sarà compensato dai vantaggi della nuova legge; quindi se si potrà trovare un temperamento accordando in certi casi l'indennità, ne sarò lieto; se non si può, son convinto che, trattandosi di beni demaniali, quindi non appropriabili e tutti nazionalizzabili e socializzabili, si può anche giustificare la mancanza dell'indennità. Si dice: se si tratta di un grande interesse pubblico si può ricorrere all'espropriazione forzosa. In certi casi, come in quello dell'art. 450 del Codice civile, capovero, è negata ogni indennità, anche quando c'è un diritto. E quindi con maggior ragione anche nei casi, in cui tale diritto non c'è ed io ritengo che nell'ipotesi non ci sia, è un cambiamento di stato di fatto, che produce necessariamente un cambiamento di stato di diritto; è un'abrogazione naturale, che dipende dal cambiamento dello stato naturale delle cose e dal cambiamento della legislazione. Nè ci sono diritti quesiti, ci sono interessi, che possono essere riconosciuti, ma diritti quesiti non ci sono. Socializzare, nazionalizzare, demanializzare, il senatore Rolandi Ricci disse nell'ultima parte del suo discorso: ma si è detto che siamo in piena socializzazione. Ora socializziamo le acque, domani saranno socializzate le case, dopo domani gli orti, i vigneti, e via dicendo, fino a socializzare tutta la terra; siamo in pieno socialismo!

Il senatore Rolandi Ricci osservò che questo socialismo non è solo quello integrale, assoluto, ma che vi sono altre specie di socialismo e lo

prova anche il tentativo di socialismo riformista che è un socialismo attenuato, e vi è anche stato il tentativo di un partito conservatore riformista; vi è ora il partito liberale riformatore ed un partito cattolico popolare, che è pure riformista, ed un partito della riforma sociale cristiano. Cavour, tornato al potere il 1859, scriveva a Massimo d'Azeglio annunciando il suo programma: « conservatori liberali all'interno, italianissimi sino agli estremi della possibilità all'estero »; e questo fu il partito che tanto cooperò per la fondazione del Regno, e che, morto il grande ministro, fu degnamente rappresentato dal Lanza, dal Minghetti, dal Sella, dal Ricasoli, dallo Spaventa, dal Pisanelli, dal De Vincenzi e da tanti altri valentuomini, e la memorabile frase di Cavour deve essere scritta sulla bandiera di un grande partito italiano.

Attorno all'anno 1877 col compianto professore Padelletti fui messo tra i socialisti della cattedra, ed erano con me Angelo Messedaglia e Luigi Luzzatti. Un articolo di un corrispondente di un giornale tedesco del tempo esclamò: vedete fa fortuna la teoria tedesca, perchè anche gl'italiani (riferiva i nostri nomi) sono socialisti della cattedra. Ma bisogna notare che il socialismo della cattedra non è il comunismo antico, non è il *marxism*; esso è qualche cosa di diverso. L'onorevole relatore ha detto che dobbiamo prendere il bene da qualunque parte venga, e anche se ci viene dal socialismo, dobbiamo accettarlo. L'accettiamo, però osservando che vi sono vari generi di socialismo. Nella letteratura giuridica ed anche economica, si sono formulati, come contrapposti i vari postulati delle varie scuole. Uno dei postulati del socialismo assoluto integra in rapporto alla proprietà: tutte le cose sono in proprietà dello Stato; i singoli non ne hanno che soltanto l'uso. Un postulato opposto è quello dei liberisti: tutte le cose sono in proprietà dei privati, meno eccezioni. Da molto tempo nel mio insegnamento e nei miei scritti ho formulato un postulato medio: Vi sono cose, che sono e devono essere di proprietà dello Stato; vi sono cose che sono e debbono rimanere in proprietà dei privati. Le acque di ogni specie, secondo la definizione dell'art. 2, possono essere comprese in questo postulato medio.

Venendo alla questione delle espropriazioni,

mi pare che vi sia la proposta di accrescere l'indennità: ma se questa proposta non si fa, io rimango al testo della legge; vale a dire che in certi casi l'espropriazione si possa fare anche senza indennità (art. 9-bis del testo concordato).

Senza dilungarmi più oltre, mi riservo di fare altre osservazioni su qualche articolo, in specie per quel che riguarda l'interesse dei comuni, ed in particolare l'interesse dei miei Abruzzi, dove vi sono parecchie industrie ed opifici ad energia elettrica; vi sono canali e cascate, il tutto in gran parte in mano di stranieri e specialmente di tedeschi. Se le cose vanno bene, non facciamo questioni, ma è necessaria la più grande sorveglianza, per essere sicuri che tutti questi proprietari facciano l'interesse dello Stato.

Ringrazio il Senato della sua benevola attenzione e faccio l'augurio che questa legge passi; e passi, come diceva l'onorevole relatore, senza grandi modificazioni, perchè una modifica che si introducesse specialmente nell'art. 2, che costituisce la spina dorsale della legge, farebbe cadere tutta la legge.

A proposito di demanializzazione, si dice: se cominciate con le acque, andrete poi anche più in là. Non facciamo questioni per il futuro. Quando sorgerà la questione delle abitazioni vedremo se in questa materia si potrà fare demanializzazione parziale e non totale; dico parziale perchè non voglio, e nessuno di voi lo vorrà, che sia espropriata la propria casa di abitazione, la propria villa, ma che sia demanializzato quel tanto che è necessario, perchè il pubblico, cioè la gran massa dei cittadini, possa esercitare il diritto di abitazione. Del resto la questione è stata già sotto questo punto di vista prospettata, quando a Vienna e a Parigi si manifestò la crisi delle abitazioni e la questione si presentò anche a Roma, ed io la rilevai nel mio corso di filosofia del diritto nel 1874.

Più tardi, nei successivi corsi, riconoscendo che la proposta delle case è suscettibile di specifiche limitazioni per l'urgente bisogno di abitazioni, mi dichiarai assolutamente contrario all'abolizione di quella forma di proprietà, ma non negai che potrebbe poi essere urgente giungere alla espropriazione nell'interesse delle classi meno abbienti.

Quando arriveremo alla necessità di risolvere anche questo problema, allora vedremo fino a quale limite si possa ammettere l'applicazione di questo concetto della demanializzazione, socializzazione, nazionalizzazione delle case e delle proprietà urbane.

Finisco, ringraziando proprio di cuore il ministro Pantano che in questa materia, come in quella delle strade, ha saputo ispirarsi ai nuovi grandi insegnamenti delle più moderne discipline politiche e giuridiche, e nello stesso tempo mi auguro che questa legge sia apportatrice di fecondi risultati per il bene del nostro paese, della bella e grande Italia. (*Approprazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Parrà ardimento che io parli dopo il dottissimo discorso di quel maestro del diritto che è il nostro illustre collega Filomusi Guelfi, ma avverto subito il Senato che sarò brevissimo. Io non intendo di muovere censure, ma soltanto di chiedere chiarimenti e mi guarderò bene di uscire dai limiti dell'articolo due e di riaprire la discussione generale, che ormai è chiusa da un pezzo.

Parlo soltanto in relazione a quella definizione delle acque che è contenuta nel capoverso dell'articolo.

Si è affrontato con questo capoverso uno dei punti più difficili che costituì l'ostacolo contro cui si arenarono altri progetti in questa importantissima materia. È proprio questo della delimitazione tra acque private e pubbliche uno di quei concetti di cui ben diceva il giureconsulto Giuliano che « *magis intellectu percipi quam elocutione exprimi potest* ». Quindi l'aver trovato una formula, sia pure suscettibile di critiche, che in fondo rispecchi quel concetto che intuivamo più che saperlo con precisione di vocabolo delimitare, è certo titolo di lode per chi si è cimentato a tal prova. Ed aggiungo subito che guadagnò la definizione con la modificazione ultima proposta dal Governo, evitando quella circonlocuzione originaria che faceva sì che la designazione ad uso pubblico venisse elevata alla seconda potenza; mentre ora con la nuova formula si ha il medesimo concetto nitidamente espresso.

Non mi indugierò su quell'aggiunta di « generale » appiccicata all'espressione « pubblico interesse ». Io dissento in questo da quanto il

senatore Filomusi Guelfi ha espresso perchè difficilmente riesco a formularmi un pubblico interesse che non sia generale. Ad ogni modo questa aggiunta non nuoce, ma avvalora sempre più il concetto che occorre un tale interesse che ridondi realmente a vantaggio di tutta la collettività per imprimere ad un corso d'acqua il carattere di acqua pubblica.

Ma quella su cui amo piuttosto fermarmi, per chiedere un chiarimento, è quella espressione « abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse ». Non bastava dire: abbiano l'attitudine? Data l'ampiezza dei criteri indicati e cioè che « saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse » non vi era bisogno d'altro, e l'inserire quell'aggiunta « od acquistino » può ottenebrare il concetto.

Qui infatti si presenta alla mente mia e può presentarsi domani all'interprete della legge, (ed ecco perchè conviene che nella sede preparatoria della legge, il fatto si chiarisca) un dubbio: quell' « acquistino » può essere equivoco. Intendevasi di dire che saranno iscritte in seguito negli elenchi delle acque che non abbiano ora, ma che eventualmente domani acquistino quel carattere? Ebbene, era superfluo il dirlo, perchè quando voi avete dato la definizione è certo che in quel momento in cui un'acqua cadrà sotto di essa acquisterà il carattere di pubblica.

Voi avete già parlato in futuro « saranno iscritte negli elenchi » e vi saranno infatti gli elenchi suppletivi di cui si parla anche nei successivi articoli per tenere a giorno gli elenchi in considerazione di codeste eventualità. Non è detto che l'elenco che facciamo oggi è definitivo, no, è suscettibile di modificazioni e di aggiunte a mano a mano che nuove acque vengono a rispondere al concetto dato, nè c'è punto bisogno di includere nella definizione una apposita parola per indicarlo, mentre tutto quello che si dice in più del necessario nelle leggi può essere causa di questioni e di liti.

Esclusa infatti questa prima interpretazione perchè la parola « acquistino » rappresenterebbe

altrimenti una ridondanza superflua, un vero pleonasma, essa può far sorgere un altro pensiero, che allora però dovrebbe esser meglio precisato ed espresso con una locuzione più lunga se volete, ma tale da togliere ogni possibilità di equivoco, cioè il pensiero che certe acque che nella loro origine non hanno il carattere di acque pubbliche per la loro esiguità e possono servire solo all'uso privato, nel processo del loro corso, a partire da un dato punto acquistino questo carattere, perchè vengono ingrossandosi di altri confluenti si da acquistare da quel punto in poi l'attitudine a qualsiasi uso di un pubblico generale interesse. Ed allora, se questo è il concetto che si voleva indicare, bisognava dire non che sono pubbliche le acque che in qualunque punto del loro corso finiranno con l'acquistare l'attitudine a pubblico interesse, ma che lo sono da quel punto in poi e non prima.

Ecco, a proposito della parola « acquistino » il chiarimento che intendeva chiedere.

Ancora mi si è fatto da qualche collega presente, e non ho difficoltà, poichè ho la parola di formarne un quesito: se d'ora innanzi noi potremo parlare di un demanio provinciale o comunale in fatto di acque, accanto al demanio generale dello Stato.

Tutti sanno che, come per lo Stato così per le provincie e i Comuni, il Codice civile contrappone ai beni patrimoniali quelli che chiama di uso pubblico e che corrispondono ai beni demaniali dello Stato, sì che si parla comunemente di demanio provinciale e comunale. Ebbene entreranno d'ora innanzi in questa categoria anche corsi d'acqua, come pur c'entrano strade, piazze, ecc.?

Finalmente un eminente collega mi raccontava un caso pratico che solleva nuove questioni e rende opportuni dei chiarimenti.

Quid iuris si dice per l'acqua piovana? Il caso di cui facevami parola il collega è questo. Il comune di Sassari anni fa fece costruire uno sbarramento per raccogliere l'acqua piovana in un serbatoio ed al comune fu elevata contravvenzione appunto perchè si fosse permesso di appropriarsi di un'acqua pubblica, di una cosa di pubblico demanio.

Giacchè siamo sulla definizione di acqua pubblica, vorrebbe l'Ufficio centrale, vorrebbe l'o-

norevole ministro esporre anche su questo punto il loro autorevole pensiero?

PRESIDENTE. A quest'articolo secondo l'onorevole Beneventano ha presentato un emendamento del quale prego di dar lettura.

BISCARETTI, segretario, legge :

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare, nei modi da stabilirsi col Regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in tutti i comuni del Regno l'elenco dei corsi pubblici.

Saranno iscritti negli elenchi tutti i corsi naturali delle acque perenni e torrentizie a cominciare dal sito in cui queste hanno una portata di litri 25 a minuto secondo, nella massima magra estiva, ovvero un bacino imbrifero superiore a quattro chilometri quadrati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione gli interessati potranno farvi opposizione.

Nello stesso termine i Consigli provinciali potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano per svolgere il suo emendamento.

BENEVENTANO. Questo mio emendamento ha per base il concetto della utilità di determinare i criteri differenziativi dei corsi pubblici dai corsi privati.

I primi sono da descriversi negli elenchi i secondi no, sebbene anche sui privati si possa esercitare l'azione regolatrice da parte della pubblica amministrazione.

Non è bene lasciare all'arbitrio del giudice dichiarare se un corso sia pubblico ovvero privato.

L'uso pubblico è un fatto, e, secondo la teoria stessa di Romagnosi, è di un godimento che il pubblico attualmente ha sulle acque del corso, che appunto per questo è di fatto ritenuto pubblico conformemente alla *estimatio circumvolentium* del diritto romano.

Se il corso è di tale entità ed importanza, che serve al bisogno dell'uso della universalità, è certamente pubblico e deve compren-

dersi negli elenchi; ma se è un corso sul quale non si esercita alcun uso pubblico attuale, il corso è privato.

Quando si promulgò la legge del 1884, si comprese la necessità di determinare quali corsi di acque perenni o torrentizie si fossero dovuti comprendere negli elenchi. Gli uffici tecnici vi annotarono i torrentizi e perenni, che venivano alimentati da un bacino imbrifero superiore a quattro chilometri quadrati.

Nella legge che abbiamo in esame all'articolo 6 si fa una distinzione fra piccole e grandi derivazioni. Si calcola piccola una derivazione di 100 litri al minuto secondo. Supponete un corso di acqua sul quale non ci sia di fatto uso pubblico, che abbia la portata di una quinta parte di questa piccola utenza, potremo dire che questo corso debba elencarsi e ritenersi pubblico? Poichè il Senato ha già deciso di non volere accettare la mia proposta, lasciando intatta la formula adottata dal progetto, mi limito a dichiarare che il togliere gli arbitri al giudice di merito, è sempre la cosa migliore che si possa fare dai legislatori.

Si parla pure in questo articolo delle pubblicazioni. Si legge nel primo comma: « dove non sia stato già provveduto ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto del 1884 ». In esecuzione di questo articolo 25 furono in molte provincie fatte le pubblicazioni, furono fatte le opposizioni agli elenchi e furono già decise, laonde gli elenchi suddetti furono approvati col relativo decreto reale. Coi nuovi criteri della nuova legge, si deve fare la pubblicazione degli elenchi in tutte le provincie, come dispone con parola comprensiva l'articolo 3, ovvero per quelle provincie per le quali già gli elenchi furono pubblicati in base a quell'articolo 25 della legge del 1884, lo stato giuridico degli utenti rimane secondo il disposto dell'articolo 25 della legge suddetta?

Su questo punto domando un chiarimento all'Ufficio centrale, perchè se s'intende di fare una novella pubblicazione in tutte le provincie del regno, i termini cominceranno a decorrere dal giorno della pubblicazione da farsi; se però per le provincie, per le quali fu già pubblicato l'elenco, si chiude la porta all'ingresso della opposizione all'iscrizione, si impedisce agli utenti di chiedere il riconoscimento delle loro

utenze per la derivazione, secondo i titoli e secondo il possesso trentennale anteriore alla legge del 1884.

Nell'ultimo comma di quest'articolo si legge: « le deputazioni provinciali delle provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni ». Io credo sia meglio dire: « i consigli provinciali potranno presentare », perchè i comuni della provincia sono rappresentati nel seno del Consiglio, mentre alla Deputazione c'è molte volte una restrizione di rappresentanze, e non sempre questa Deputazione ha idee esatto di quello che siano gli interessi locali nei diversi e singoli comuni della provincia.

Mi rimetto per questo all'apprezzamento dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento del senatore Beneventano è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

È appoggiato.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale mi affida anzitutto l'incarico, veramente gradito per me, di porgere i nostri ringraziamenti all'onor. Filomusi Guelfi per l'autorevolissima adesione che egli nel suo discorso testè pronunciato ci ha voluto consentire. Non potevamo sperare un premio maggiore di quello che ci viene dall'approvazione di un grande maestro del diritto come egli è.

Passo all'esame delle modificazioni o dei dubbi, che sono stati rispettivamente proposti o sollevati dagli altri due onorevoli senatori, che hanno preso la parola sopra l'art. 2, gli onorevoli Polacco e Beneventano.

L'onorevole Polacco ci ha espresso il dubbio che l'inserzione nel testo concordato coi ministri del verbo « od acquistino », riferendosi all'attitudine dell'acqua a servire ad un qualsiasi pubblico generale interesse, potesse dar luogo ad una interpretazione erronea o ad un equivoco, e ci ha prospettata la possibilità che questo verbo potesse nuocere alla retta applicazione forense del testo delle disposizioni di legge, o potesse condurre ad una interpretazione del testo della legge contraria all'intenzione da cui questo testo è ispirato.

Mi affretto, a nome dell'Ufficio, a chiarire i dubbi sollevati così finemente dal nostro onorevole collega.

L'Ufficio centrale e il Governo, quando hanno concordato questo testo, hanno inteso assolutamente di escludere la possibilità di una interpretazione della disposizione legislativa nel senso che si debbano comprendere fra le acque pubbliche quelle che non hanno al loro punto di origine l'attitudine all'uso e al servizio di un pubblico generale interesse, sol perchè possano eventualmente acquistare tale attitudine cammin facendo nel corso del loro deflusso.

Cosicchè questa dichiarazione espressa, che l'Ufficio si sente autorizzato a fare di accordo col Governo, potrà eventualmente valere come profilassi preventiva ad una interpretazione ingiustamente estensiva dell'intenzione del legislatore. L'« acquistino » è stato inserito per un'altra finalità; siccome la legge non deve soltanto provvedere a fotografare, come ha detto il valoroso collega, la situazione attuale, ma la legge provvede eziandio alla creazione, alla compilazione di elenchi suppletivi che si dovranno successivamente andar mano mano formando, e che si formeranno a volta e a misura che magari un progresso della scienza renda suscettibile di utilizzazione per un generale pubblico interesse quantità minori di acqua, che ora invece, allo Stato attuale della utilizzazione pratica, non hanno ancora tali attitudini, così l'Ufficio ha voluto inserire il congiuntivo « acquistino » appunto in previsione di questa inclusività, escludendo nettamente che si intenda di poter includere negli elenchi delle acque pubbliche quelle che, senza avere attualmente l'attitudine a servire al pubblico generale interesse, abbiano soltanto in sé una remota possibilità di acquistare tale attitudine. Vuol dire che saranno iscritte oggi negli elenchi delle acque quelle che tale attitudine hanno attualmente, e a mano a mano che altre acque vengano ad acquistare, cioè ad avere anch'esse, attualmente, questa attitudine, esse vi saranno a mano a mano iscritte. Questo è il concetto della legge, che mi pare così chiarito, e spero con soddisfazione dell'onorevole collega.

L'onorevole Polacco si è poi chiesto se si potesse parlare di demanio provinciale o comunale delle acque pubbliche. L'Ufficio è di

avviso che non si possa parlare di demanio comunale e provinciale delle acque pubbliche. I diritti che competono alle provincie e comuni sopra le acque pubbliche (e quindi demaniali dello Stato) sono definiti nella presente legge, e non sono che frazioni di diritti di uso, per quanto e come alle provincie e ai comuni si riconoscano appunto diritti d'uso e di preferenza da essa legge: e resta quindi escluso che si possa parlare di demanio provinciale o comunale di acque pubbliche, perchè si verrebbe ad esprimere un concetto attributivo delle pertinenza delle acque pubbliche a favore delle provincie o comuni, cioè di soggetti giuridici che non sarebbero capaci di avere questa pertinenza, la quale solo compete allo Stato.

L'onorevole Polacco si è interessato al caso speciale che riguarderebbe il comune di quella patriottica città, a tutti noi cara, che è la città di Sassari. Io non conosco i termini precisi della contestazione che si svolge in confronto del comune di Sassari; certo però mi sento autorizzato, a nome dell'Ufficio centrale, a dire che l'acqua piovana in quanto venga ad essere raccolta in un'opera di privati non diventa acqua pubblica. Se vi possono essere questioni che riguardano la costruzione di sbarramenti e le sue conseguenze, questo certo non potrà mai indurre il dubbio che l'acqua piovana raccolta in una cisterna, più o meno grande, da parte di privati, possa assumere il carattere di demanialità ed uscire dalla pertinenza piena del diritto privato.

All'onorevole collega Beneventano l'Ufficio centrale m'incarica di ripetere in parte i chiarimenti che già altra volta avemmo l'onore di settoporgli e dargliene altri in ordine alle questioni da lui sollevate. Mi pare di essere esatto riassumendo le questioni da lui oggi risollevate sull'art. 2: 1° come si debba definire e se si debba definire secondo l'emendamento da lui proposto l'acqua pubblica in ragione della sua quantità e del momento in cui raggiunge una certa quantità; 2° come si debba far luogo alla pubblicazione o alla nuova pubblicazione in quelle provincie nelle quali già le pubblicazioni furono fatte; 3° se la facoltà di presentare reclami debba essere consentita piuttosto alla deputazione provinciale che ai consigli provinciali.

Sono lieto di dichiarare all'onorevole Bene-

ventano che l'Ufficio, se il Governo non disente, è ben lieto di accogliere la sua proposta che il diritto di reclamo sia conferito al Consiglio provinciale oltrechè alla deputazione provinciale. Giustamente egli ha osservato che nei Consigli provinciali è più intera la rappresentanza degli interessi di tutta la provincia e che la deputazione provinciale, essendo una espressione più ristretta della rappresentanza del Consiglio provinciale, può, per avventura, essere meno attenta e diligente nell'espressione dei desideri e nel far valere i reclami che interessano tutti i comuni di una provincia. L'Ufficio centrale non aveva variato a questo riguardo il decreto; non aveva rilevato quello che con acutezza rileva l'onor. Beneventano e riconosce che quella rappresentanza di cui parla l'ultimo capoverso dell'art. 2, può essere affidata tanto al Consiglio provinciale quanto alla Deputazione provinciale.

FERRARIS CARLO. Si potrà dare la facoltà all'uno e all'altro.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Mi spiace invece di non poter consentire nelle altre due modificazioni che l'onorevole Beneventano propone. A parte che la definizione delle acque pubbliche riuscirebbe, ad avviso dell'Ufficio, non veramente completa qualora si adottasse il criterio proposto dall'onorevole Beneventano, io richiamo l'attenzione sua sopra un riflesso pratico. Mentre l'onorevole Beneventano esponeva le ragioni che l'inducono a persistere nella sua domanda di variazione dei criteri determinativi delle acque pubbliche in confronto di quelle private io mi esercitavo in facili moltiplicazioni aritmetiche. L'onor. Beneventano dice: per avere una definizione obbiettiva, matematica, ricorriamo alla definizione della quantità; ed egli chiede che siano dichiarate acque pubbliche tutti i corsi naturali delle acque perenni e torrenziali a cominciare dal sito in cui esse hanno una portata di 25 litri a minuto secondo nella massima magra estiva. Ora nella massima magra estiva delle acque torrentizie, le quali appunto perchè torrentizie nella massima magra estiva sono assai scarse, che abbiano una portata di 25 litri al minuto secondo, e cioè di 1500 litri a minuto primo e cioè di 90,000 litri all'ora e cioè di litri 1,960,000 al giorno, io credo che ben poche ve ne siano. E per ciò se noi escludiamo dalle acque pubbliche le

acque che non raggiungono questo limite, noi corriamo il rischio di avere una assai tenue quantità di acque pubbliche, da iscrivere negli elenchi, di modo che si andrebbe forse anche al di là del giusto desiderio dell'onor. senatore Beneventano.

Dice un proverbio francese che « sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ». Se noi escludiamo tutti questi « petits ruisseaux », finiremo per non avere neppure le « grandes rivières ».

Inoltre, il periodo della adozione di una tale definizione sta anche in questo. La pubblicità delle acque comincerebbe dal sito, in cui esse abbiano una portata di 25 litri al minuto secondo, lo che verrebbe ad escludere che fossero riconosciute come pubbliche tutte le acque fino a quel punto; e per conseguenza fino a quel momento tutte le acque sarebbero divertibili secondo il mero interesse privato. Ciò significherebbe che di acque pubbliche non ne avremmo più, perchè non sono molti in Italia i fiumi che sorgono fin dal principio con una portata superiore ai 25 litri al minuto secondo, specialmente nella massima magra estiva. Molto probabilmente studiando praticamente tutto il nostro sistema idrografico, dovremmo riconoscere che questi fiumi o torrenti sono scarsi di numero in tutta Italia e noi verremmo a fare così una legge per una materia che sfuggirebbe alla legge stessa. Noi faremmo la legge sulle acque pubbliche dichiarando nell'art. 2 che di queste acque pubbliche non ce ne sono che pochissime.

L'onorevole Beneventano ci ha poi chiesto qual'è il sistema che riteniamo debba applicarsi per le pubblicazioni. In fondo, l'onorevole Beneventano eleva questa preoccupazione. Egli dice: quando si faranno delle pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* dei nuovi elenchi delle acque pubbliche, per tutte quelle provincie nelle quali non è stato provveduto ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, colui il quale si sente lesa dalla inclusione di un'acqua nell'elenco delle acque pubbliche, ha certi termini stabiliti per poter ricorrere.

Orbene, chiede l'onorevole Beneventano, per quelle provincie per le quali è già stato provveduto a termini dell'art. 25 suddetto e per le quali questi elenchi sono già stati pubblicati, s'applica una decadenza che impedisce a colui

che si senta lesa dalla inclusione di un'acqua nell'elenco delle acque pubbliche, di esercitare più il diritto di reclamare?

L'Ufficio crede l'onorevole Beneventano possa essere tranquillizzato, in quanto che all'art. 4 si è provveduto, d'accordo col Ministero, stabilendo che entro il 31 dicembre 1920, per le provincie in cui gli elenchi furono o saranno pubblicati entro il 30 giugno 1920, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati avranno il diritto di ricorrere al tribunale delle acque pubbliche. Perciò decadenze non ce ne sono.

Coloro che si trovano nella condizione di sentirsi lesi da una pubblicazione di elenco già avvenuta, invece di ricorrere prima in via amministrativa e poi in via contenziosa, avranno il diritto di ricorrere senz'altro in via contenziosa ai tribunali delle acque, e ciò fino a tutto il dicembre 1920. Cosicché costoro avranno un anno e qualche mese ancora da oggi per poter esperire in sede contenziosa il loro reclamo contro l'inclusione che essi ritengano avvenuta con lesione del loro interesse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. Io avevo chiesto di parlare quando ho sentito che il collega Rolandi Ricci, relatore dell'Ufficio centrale, avrebbe aderito alla proposta fatta dal senatore Beneventano di sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 2º alle Deputazioni provinciali i Consigli provinciali. Orbene, a me pare che questa modificazione non sia opportuna, dal momento che i Consigli provinciali si radunano molto raramente, mentre invece le Deputazioni provinciali si radunano più frequentemente e sono proprio esse le vere custodi degli interessi delle provincie. Quindi prego di lasciare che questo compito spetti alla Deputazione provinciale, riferendone al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Desiderando contentare anche l'onorevole Beneventano, consentiamo che siano fatte dalle Deputazioni e dai Consigli provinciali.

FERRARIS CARLO. Le faranno le Deputazioni, le quali ne riferiscono al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

FILOMUSI GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Mi pare di aver sentito dal relatore che non esistono più i demani provinciali e comunali...

ROLANDI RICCI, *relatore*. Delle acque.

FILOMUSI GUELF. Se esiste il demanio comunale e provinciale generale, vi deve essere anche il demanio delle acque. Le strade sono designate per le provincie nell'articolo 13 della legge del 1865, e le strade comunali nell'articolo 16. Se vi sono rivi che non appartengano allo Stato o ai privati, essi possono appartenere anche alle provincie ed ai comuni. Questa è la dottrina comune dei civilisti e degli scrittori di diritto amministrativo in Italia (Pacifci-Mazzoni, Bellavita, Lomonaco, Gianturco, Chironi, Bensa, Persico, Meucci, Ranelletti, Simoncelli, De Ruggiero). Il solo Russo sostiene che non c'è demanio comunale e provinciale.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò pochissime parole.

Anzitutto aggiungo i miei ringraziamenti a quelli già fatti dall'onorevole relatore per le parole veramente cortesi e confortanti con cui l'on. Filomusi Guelfi ha voluto dare il suo consentimento alla formula dell'articolo, specialmente per quel che riguarda l'aggiunta da me fatta. Mi duole però di non poter consentire con lui e con gli altri che hanno espresso lo stesso avviso, circa la demanialità provinciale e comunale delle acque. Parlare di Demanio comunale e provinciale in materia di acque, equivarrebbe ad escludere la possibilità di poterle utilizzare, anche oltre i confini del comune e della provincia, nell'interesse generale del Paese.

Per quanto poi riguarda l'acqua piovana, quando essa diventi fluente e lacuale e acquisti i caratteri del comma 2, diventa indubbiamente pubblica.

In ogni modo è bene che in questa materia tutto sia chiaro, e perciò io mi associo al relatore in tutte le considerazioni da lui svolte, per

le quali non possiamo accettare gli emendamenti dell'on. Beneventano. Invece plaudiamo alla proposta che, come i Consigli provinciali, anche le Deputazioni provinciali siano ammesse nella chiesta rappresentanza.

Infine, relativamente alla raccomandazione del senatore Filomusi Guelfi per ciò che riguarda la carta idrografica, dirò che io consento pienamente nel suo pensiero e nelle sue osservazioni geniali ed accetto la sua raccomandazione, la quale, del resto, fu già da me implicitamente accolta quando accettai l'ordine del giorno del senatore Del Carretto per l'impianto di un servizio meteorologico ed idrometrico per lo studio dei bacini idrografici, indispensabile per la formazione di un vero piano regolatore per l'utilizzazione completa delle acque pubbliche basato sui bacini idrografici. In questi studi sarà tenuto altissimo conto delle sue osservazioni e dei lavori dello stato maggiore, veramente benemerito dello Stato e degli interessi economici del paese.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Per un chiarimento che volevo dare all'Ufficio centrale.

Non ho detto nè potevo dire che il concetto della demanialità comincia dal punto dove il corso d'acqua porta 25 litri al secondo; la mia idea era un'altra.

Saranno iscritti negli elenchi tutti i corsi naturali delle acque perenni o torrentizie (sono due cose diverse) a cominciare dal sito, dove queste hanno una portata di 25 litri al secondo nella massima magra; e ciò per una distinzione obiettiva tra corsi privati e corsi pubblici. Per la differenza, bisogna stabilire prima l'ampiezza del bacino, poi la portata dell'acqua. Non ho punto pensato di dire che non possono divenire demaniali anche i piccoli corsi, qualora vi sia bisogno di demanializzarli. La demanialità è un fatto, come già dissi precedentemente; ma nel fare gli elenchi dei corsi delle acque pubbliche, tutti i corsi non vi si debbono annotare senza una chiara distinzione obiettiva. E questo dico perchè nel presente disegno di legge si considera come piccola utenza quella che gode sino a 100 litri al minuto secondo. Quel corso adunque che contiene appena 25, o 20, o 10 litri al minuto secondo, può iscriversi negli elenchi o no? Oc-

corre dirlo chiaramente per togliere ai compilatori degli elenchi l'arbitrio di annotarvi un corso, dove c'è un litro al minuto secondo, e di non elencarvi un altro che ne ha molti di più.

Del resto, mi rimetto a quanto vorranno decidere l'Ufficio centrale ed il Governo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale è spiacente di non potere accettare questo emendamento, in quanto l'elenco si fa per l'accertamento della demanialità, e quindi per includere il corso d'acqua nell'elenco o no bisogna riconoscere o negarne la demanialità.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non accetta l'emendamento.

BENEVENTANO. Ed io non insisto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sento il dovere di ringraziare il relatore dell'Ufficio centrale per i chiarimenti che mi ha dato e che mi hanno tranquillato sul significato della parola « acquistino », per quanto avrei preferito che fosse tolta come superflua, mentre non è impossibile che dinanzi ai tribunali si dica che i lavori preparatori della legge non fanno testo.

Quanto poi alla questione grossa dei beni demaniali e provinciali che ho sollevata, ma che non è ora certamente il caso di svolgere, non posso che associarmi alle riserve fatte dall'illustre collega Filomusi Guelfi.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Rileggo il penultimo comma dell'articolo come è stato modificato: « Nello stesso termine le provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni, e le potranno presentare per mezzo di tutti gli organi che rappresentano le provincie ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 modificato nel senso proposto dal relatore dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le provincie del Regno, compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di compilare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati e approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

PRESIDENTE. Su quest'articolo vi è un emendamento del senatore Beneventano del quale do lettura:

« Gli elenchi dei corsi pubblici devono essere compilati, pubblicati ed approvati entro il 31 dicembre 1921. È riservato al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di compilare elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati ed approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'emendamento Beneventano è stato accolto in questo articolo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 3-bis.

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi a norma della presente legge, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 1 *bis*, ove ne domandino la concessione, avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, su ogni altro richiedente.

A questo articolo il ministro dei lavori pubblici domanda che si aggiungano alle ultime parole queste altre: « salvo quanto è disposto dall'articolo 21 ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale è di accordo coll'onorevole ministro per quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Su questo articolo 3 *bis* c'è pure una proposta di emendamento dell'onorevole Beneventano del tenore seguente:

« Gli utenti delle acque pubbliche dei corsi che verranno descritti negli elenchi suppletivi di cui è parola nell'articolo precedente potranno derivare ed utilizzare l'acqua pubblica secondo è disposto all'articolo 1, uniformandosi alle disposizioni della presente legge ».

L'onor. Beneventano ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

BENEVENTANO. Il mio è un emendamento più di forma che di sostanza: gli elenchi suppletivi che potranno in avvenire essere pubblicati, non possono che comprendere corsi d'acqua che furono omessi nel compilare gli elenchi precedenti. Ora, quando avviene questo fatto, bisogna concedere i termini accordati agli utenti delle acque elencate negli elenchi principali, affinché siano tutelati i diritti dei medesimi. Di modo che i loro diritti di uso, sia per effetto di concessioni, o di titolo, o di altro, debbono essere rispettati come quelli degli utenti dei corsi descritti negli elenchi principali.

Per queste ragioni credo che non si debba dire che agli utenti suddetti sarà fatta la concessione, ma si debba dire: se non avranno diritti a base di legittimi titoli e possesso trentennale anteriore alla legge del 1884.

Lascio all'Ufficio centrale di vagliare la mia osservazione e prendere le deliberazioni che crede; ma è necessario essere molto chiari, per non mettere coloro che hanno un diritto di utenza sui corsi degli elenchi suppletivi, in condizioni diverse da coloro che l'hanno sui corsi descritti negli elenchi principali.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'emendamento dell'on. Beneventano può parere superfluo, in quanto dal momento che coloro i quali vedranno le loro utenze comprese negli elenchi suppletivi per le acque pubbliche, e non saranno stati in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 1-*bis*, avranno però diritto alla concessione con esclusione di qualunque altro richiedente, salvo i casi previsti dall'art. 21 della legge; verranno quindi a trovarsi nella condizione in cui si trovano tutti gli altri utenti.

L'onorevole Beneventano desidera che sia accertato che questi utenti sono nella condizione di tutti gli altri; è scritto nella legge, e noi intendiamo proprio che questi utenti, se e in quanto avranno la concessione con l'esclusione di ogni altro utente, godano dei benefici di cui godono gli altri.

BENEVENTANO. Intese queste dichiarazioni, non ho ragione di insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 *bis* con l'aggiunta concordata tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1920 per le provincie in cui gli elenchi siano stati pubblicati entro il 30 giugno 1920, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Su questo articolo il senatore Beneventano ha presentato il seguente emendamento:

Art. 4. Nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi posteriormente approvati fattane nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in ogni comune nel cui territorio esistono i corsi negli elenchi descritti, gli interessati potranno ricorrere al magistrato competente.

Il senatore Beneventano ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

BENEVENTANO. Volevo dire semplicemente questo; che alla pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* si aggiunga quella da farsi nei comuni interessati, per la maggiore pubblicità, per l'intelligenza degli interessati. Per quanto riguarda la magistratura competente, dopo quanto ha deliberato il Senato, s'intende il tribunale delle acque come fu costituito.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già avuto altra volta occasione di esaminare la proposta dell'on. Beneventano di aggiungere alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi anche una pubblicazione da farsi presso i comuni. Siccome si tratta di far decorrere dei termini perentori, l'Ufficio centrale ha ritenuto che convenisse di prendere come punto di partenza una pubblicazione sicura, quale è la *Gazzetta Ufficiale*. L'on. Beneventano si preoccupa della clandestinità delle pubblicazioni fatte sulla *Gazzetta*, perchè egli

pensa che pochi la leggano. Ma la *Gazzetta Ufficiale* può aversi presso tutti i comuni del Regno, che vi si vogliono abbonare, e coloro che saranno interessati vorranno andarvela a leggere o si abboneranno essi. Praticamente non pare all'Ufficio centrale che si assicuri una maggior garanzia di pubblicità, imponendo delle affissioni agli albi comunali; tanto più che lo stesso on. Beneventano un giorno in quest'Aula autorevolmente ci diceva che le pubblicazioni a tali albi sono eseguite in modo poco diligente ed aggiungeva che spesso accade che una carta sia messa sotto un'altra e nessuno se ne preoccupi. Siccome in pratica questa pubblicazione presso i comuni non aggiungerebbe nessuna garanzia di divulgazione degli elenchi, e renderebbe incerta la decorrenza del termine facendola dipendere dalla diligenza e dalla esattezza maggiore o minore di un ufficio comunale, decorrenza che nell'interesse generale si è voluta dichiarare perentoria, l'Ufficio prega l'on. Beneventano di non insistere nel suo emendamento.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi permetto di parlare per esperienza. Essendo consigliere provinciale, fui chiamato per dare un parere nel Consiglio provinciale precisamente sugli elenchi. Mi sorpresi come mai questi elenchi non fossero stati pubblicati. Mi si rispose: qui vi sono tutte le pubblicazioni fatte nei comuni. Del resto, sarebbe più utile aggiungere: « pubblicate per affissione ».

Per questa parte non insisto nel mio emendamento, se l'Ufficio centrale non l'accetta.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Prego l'onorevole relatore di dirmi se, avendo modificato nell'articolo 3 « entro il 31 dicembre 1921 », si debba conservare la data « 1920 » nell'art. 4.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. La data del 31 dicembre 1921 riguarda tutti gli elenchi da fare. L'articolo 3 dice: « gli elenchi di acque pubbliche dovranno essere per tutte le provincie del Regno, compilati, approvati e pub-

blicati entro il 31 dicembre 1921 ». È il termine perchè si compilino gli elenchi. Nell'articolo 4 è detto « che per quelle provincie in cui gli elenchi furono pubblicati entro il 30 giugno 1920, il reclamo dovrà esser presentato entro il 31 dicembre 1920. E questo non contraddice affatto alla disposizione dell'articolo 3. Per tutte le altre pubblicazioni da farsi, sono dati sei mesi di tempo utile a reclamare.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

In ogni provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1919, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da lire 50 a lire 500.

A questo articolo c'è una proposta di emendamento del senatore Beneventano. Secondo questa proposta, l'art. 5 dovrebbe essere così formulato:

« In ogni provincia a cura del Ministero delle finanze sarà formato o conservato il catasto delle utenze d'acqua pubblica.

« Per la formazione di esso gli utenti dovranno nella domanda di riconoscimento indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la re-

stituzione dell'acqua derivata senza obbligo di restituzione;

b) l'uso cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata, la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;

d) la concessione, ovvero il titolo, o principio di prova scritta del possesso immemorabile, ovvero del possesso ultra trentenne anteriore alla legge del 10 agosto 1884, n. 2644, ovvero il decreto di riconoscimento ».

Domando all'onorevole senatore Beneventano se mantiene il suo emendamento.

BENEVENTANO. Dichiaro di rinunciare al mio emendamento e di ritirarlo, giacchè è stato assorbito dalla discussione già fatta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo allora ai voti l'art. 5 nel testo concordato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo;

d) per bonificazioni per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

(Approvato).

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione,

estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Il Genio civile ne dà immediata notizia al Ministero, il quale ne ordina la pubblicazione mediante avviso nel *Foglio degli annunci legali* delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque, comunicando il nome del richiedente e i dati principali della chiesta derivazione; e cioè luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione. L'avviso sarà anche riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda, perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sentito il Consiglio superiore delle acque e su parere conforme di questo, la respinge con suo decreto.

Le domande che concernono derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* relativo alla più antica delle domande incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo 30 giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col relativo progetto, nelle forme stabilite dal regolamento, a cura degli uffici del Genio civile delle provincie sopraindicate, stabilendosi il termine, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni alla derivazione richiesta.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria sarà estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili fra loro e con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria sarà intanto limitata a quelle che furono presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda.

L'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa raccoglie le opposizioni; procede alla visita dei luoghi,

alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati; e invia gli atti al Ministero dei lavori pubblici, con una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e attendibilità delle opposizioni.

A questo articolo c'è una proposta di emendamento del senatore Beneventano così concepita:

Alla fine del secondo comma aggiungere:

« E per cura dei comuni interessati pubblicati per affissione ».

Nel sesto comma, dopo le parole « novanta giorni dalla pubblicazione », aggiungere « fatto nei modi sopraindicati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Beneventano per illustrare questa sua proposta di emendamento.

BENEVENTANO. La prima parte del mio emendamento riguarda una maggiore pubblicità da darsi a questi elenchi. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler disporre che, oltre ai mezzi di pubblicità già contemplati nell'articolo, vi fosse aggiunto anche quello per l'affissione nei comuni, perchè la maggior parte degli utenti che potrebbero essere pregiudicati dalle decisioni, non conoscono la *Gazzetta Ufficiale*, e trattandosi di decadenza di diritti in termini molto ristretti, la prudenza esige che siano resi di ragion pubblica anche per affissione, come si usa quando si tratta di circostanze importanti, che possano ledere gli interessi dei cittadini.

La seconda parte riguarda il parere conforme, il quale si ripete sempre, mentre il Ministero responsabile deve poter fare a meno del parere conforme, quando si tratti di dover preferire una concessione ad un'altra e dove vi possano essere dei malintesi, e ciò anche nell'interesse della giustizia distributiva.

Queste sono le osservazioni che volevo fare.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Se ho ben capito, perchè confesso che non si afferrava troppo bene la voce dell'onor. Beneventano, se ho ben capito, egli chiede due cose: una maggiore pubblicità ed in secondo luogo che si tolga la necessità

del parere conforme del Consiglio superiore circa l'ammissibilità o meno delle domande.

L'Ufficio centrale risponde che quanto alla maggiore pubblicità si è provveduto, stabilendo che, oltre che sulla *Gazzetta Ufficiale*, vengano fatte le necessarie pubblicazioni anche sul Foglio degli annunci legali delle provincie, appunto perchè si trattava di cosa assai importante e perciò si è resa obbligatoria una duplice pubblicità.

Quanto poi al parere conforme del Consiglio superiore, ricordo all'onor. Beneventano che gli abbiamo reso conto della compilazione di un articolo 33 *ter*, in cui si mette il ministro, per restituirgli la responsabilità, nella condizione di prescindere dal parere conforme quando egli, udito il Consiglio dei ministri, creda disporre diversamente con decreto motivato.

Quindi si è provveduto con tutti quei modi che sono parsi sufficienti, anche a parere del ministro, a tutelare la libertà ministeriale.

Mi permetta il Senato che io faccia ancora rilevare come si affermi di temere sempre l'arbitrio amministrativo e non si voglia la garanzia del corpo tecnico, dal quale si richiede il parere in tutte quelle circostanze, nelle quali è sembrato che questo parere potesse essere improntato alla più stretta obiettività, o potesse togliere quel qualunque abuso di potere da parte dell'autorità.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Beneventano nelle sue proposte?

BENEVENTANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 7 del testo concordato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui all'art. 7, è preferita quella che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; e a parità di tali condizioni quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontrino che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle

posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda, quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi ad una o ad un'altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Il Consiglio indicherà, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

(Approvato).

Art. 8 bis.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui al 4° e 6° comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, potrà essere ammessa a istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se essa presenti uno speciale e prevalente motivo d'interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande, fino a che anche per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

(Approvato).

Art. 8 ter.

Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile compilerà il disciplinare, secondo le norme già dettate dal Consiglio superiore delle acque, e inviterà il richiedente a firmarlo.

(Approvato).

Art. 8 quater.

Per assicurare la più razionale utilizzazione del corso d'acqua, o per rendere alcune delle domande concorrenti tra loro compatibili, il Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove occorranno opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere.

Le domande così modificate saranno sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata

alle varianti introdotte. Non potranno però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acqua o di energia elettrica agli altri richiedenti.

(Approvato).

Art. 8 quinquies.

Le domande di derivazione su corsi d'acqua riservati saranno ammesse a istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio superiore delle acque ai fini indicati dal 2° comma dell'art. 26.

(Approvato).

Art. 8 sexies.

Le domande per utilizzazioni occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministro dei lavori pubblici, che provvede alla concessione su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, senza bisogno di formale istruttoria.

(Approvato).

Art. 8 septies.

Nei casi di accertata urgenza il Ministro dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

(Approvato).

Art. 9.

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto Reale promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello delle finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del Ministro dei lavori pub-

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1919

blici d'accordo col Ministro delle finanze. Tale decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Su quest'articolo 9 c'è un emendamento del senatore Beneventano del quale do lettura:

« In fine dell'art. 9 aggiungere:

« Le dette concessioni saranno sempre fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi i quali avranno diritto di ricorrere al magistrato giudiziario competente per la difesa delle loro utenze infra anni due dal giorno in cui sarà attuata la novella concessione.

« Trascorsi questi due anni gli utenti non potranno più opporsi alla concessione, ma potranno presso il magistrato giudiziario chiedere la rivalsa di ogni danno prodotto alla propria utenza dal novello concessionario.

« I ricorsi avverso il decreto di concessione dovranno essere notificati dagli aventi diritto tanto al concessionario quanto al ministro dei lavori pubblici ».

Il senatore Beneventano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BENEVENTANO. La ragione per cui proposi questo emendamento è presto detta. Per la parte relativa alla Magistratura giudicante, il Senato si è già pronunciato: dipende dai magistrati competenti, cioè il regionale ed il magistrato supremo delle acque.

Le concessioni fatte a coloro che le domandano sono fatte sempre, di regola, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Si tratta adesso di stabilire un termine, infra cui i terzi possano sperimentare la loro azione. Formati gli elenchi e formate le utenze, ciascuno che domanda una concessione conosce già quali sono gli utenti del corso, di conseguenza deve sapere chi sono gli utenti, e costoro devono essere intesi. Molte volte, per ragioni di assenza, di minore età o per altri motivi, può avvenire che nel termine di sei mesi, stabilito da questo articolo, non vi sia il tempo di fare opposizione, e allora resterebbe annullato il diritto dell'utente. E devesi riflettere che questo termine comincia dal giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Certamente non tutti i cittadini possono essere abbonati alla Gazzetta, e quindi quasi sem-

pre il termine utile trascorrerà, e l'utente si vedrà così privato della sua legittima utenza alla sua insaputa.

Per queste ragioni io aveva proposto che il diritto all'opposizione sarebbe stato reso non esperito fra due anni dal giorno in cui comincia l'attuazione; e ciò perchè quando comincia questa attuazione si rende palese la lesione del proprio diritto. Solo dopo due anni può presumersi la tacita rinunzia all'opposizione, salvo i diritti di indennizzo. A questo restringo il mio emendamento.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Siccome io credo che le cose che dico al Senato non meritino l'orazione « decies repetita placebit », e credo che, ripetendo dieci volte le stesse cose, io infastidirei il Senato, ricordo che l'Ufficio centrale si è già fatto il dovere di rispondere, a pag. 14 della sua relazione, e che ieri ho avuto l'onore di esporre al Senato nuovamente (giustificando gli emendamenti accolti e i non accolti), il perchè non avevamo, d'accordo col Governo, potuto accettare le aggiunte proposte agli articoli 9 e 9 bis dal senatore Beneventano, ed il come non ci sembrasse conveniente l'allungamento dei termini per la proponibilità di una contestazione contenziosa, i quali termini stabiliti dal ministro Bonomi in sessanta giorni, l'Ufficio centrale aveva allungati già a sei mesi. Noi non crediamo che si possa consentire che tali termini vengano protratti a due anni e peggio si facciano decorrere a partire dall'attuazione completa della concessione. Di tal guisa il concessionario, dopo aver terminato i lavori della sua concessione, dovrebbe ancora per due anni trovarsi esposto alla possibilità di contestazioni giudiziarie.

Per questo motivo non possiamo accettare l'emendamento.

BENEVENTANO. Intese queste dichiarazioni dell'Ufficio centrale, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Beneventano ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

F. 22 240

Art. 9 a.

I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi per oggetto diritti o interessi che si pretendono lesi dalla avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque pubbliche territoriali, o al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e notificati, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 9 bis.

La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai invocare la concessione come titolo a pretendere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

(Approvato).

Art. 10.

Le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del Ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 11.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Il Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Su questo art. 11 è proposto un emendamento del senatore Beneventano che leggo:

Art. 11. Le concessioni saranno fatte a perpetuità, ovvero a tempo determinato, secondo il Ministero dei lavori pubblici, inteso il Consiglio superiore delle acque d'accordo coi Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e dei trasporti reputerà più opportuno. Nulla è innovato al disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse all'industria privata approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'art. 11 nel testo concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque il Ministero potrà, nell'ultimo decennio di durata delle utenze a scopo di forza motrice, ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici, la manutenzione delle opere indicate nel primo comma, che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi anche nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, il presidente del Tribunale superiore delle acque nomina tre arbitri per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del Codice di commercio.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1919

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato dovrà preavvisarne l'utente tre anni prima del termine dell'utenza.

Nei casi di decadenza o rinuncia la facoltà stessa è esercitabile senza uopo di alcun preavviso.

Su quest'articolo vi sono parecchie proposte di emendamento. La prima è del senatore Rota, ma non essendo egli presente, s'intende decaduta. Vi è poi un emendamento del senatore Beneventano così concepito:

Nell'ultimo comma, invece del « Presidente del Tribunale delle acque » dire: « Il presidente della Corte di appello ».

L'onorevole Beneventano ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Siccome abbiamo i tribunali regionali, si dovrebbe, veramente, dire: il presidente del tribunale regionale.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha esaminato questa proposta del senatore Beneventano e ha dovuto persuadersi che è meglio insistere nella formula da noi adottata, perchè trattandosi di far determinare il valore d'importantissimi impianti, mentre si è voluto che il numero degli arbitri, seguendo il desiderio esposto da autorevoli colleghi, fosse aumentato a tre, parve che questa elezione dovesse venir fatta dal presidente di un tribunale superiore che dà maggior garanzia di buona scelta di quella che non possano dare presidenti di magistrature inferiori. Per questi motivi l'Ufficio deve ripetere di non potere accettare l'emendamento del senatore Beneventano.

PRESIDENTE. L'onorevole Beneventano insiste nel suo emendamento?

BENEVENTANO. Non insisto.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Mi dispiace che questo articolo e l'articolo seguente, che sono d'una importanza capitale per tutto il disegno di legge, vengano in discussione in ora tarda, quando il Senato è stanco.

Domando innanzitutto, e spero di avere almeno in questo consenzienti l'Ufficio centrale ed il Governo, che si legga anche l'art. 12 bis

strettamente connesso al precedente, e si faccia una sola discussione.

Dopo la lettura, svolgerò i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 12 bis.

Art. 12 bis.

Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dell'esercizio, a parità di condizioni, sarà preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante.

Nelle grandi derivazioni a uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario potrà essere rinnovata la concessione, con quelle modificazioni, che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. L'articolo 12 stabilisce che nelle grandi derivazioni per forza motrice allo scadere dell'utenza, qualunque ne sia la causa, lo Stato diventa proprietario, senza pagare compenso, di tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, dei canali adduttori dell'acqua e di scarico, e via dicendo. Ma allora lo Stato avrà facoltà di mettersi anche nell'immediato possesso d'ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione, inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

Io avevo osservato che la formula dell'arti-

colo accolta precedentemente dall'Ufficio centrale non era felice, perchè non distingueva bene i vari casi con cui può aver fine l'utenza, cioè il termine naturale, la decadenza, la rinuncia ed il riscatto, e perciò proposi un emendamento, da cui l'Ufficio centrale (e lo ringrazio) ricavò i due ultimi commi di questo articolo, i quali corrispondono a parte delle proposte che io avevo formulato e sono i seguenti: « Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato dovrà preavvisarne l'utente tre anni prima del termine dell'utenza. Nei casi di decadenza o rinuncia, la facoltà stessa è esercitabile senza uopo di alcun preavviso ».

Ora, domando innanzi tutto all'Ufficio centrale: perchè avete preveduto il termine naturale dell'utenza e i casi di decadenza e rinuncia, ed avete trascurato il caso del riscatto, che io vi avevo messo davanti col mio emendamento? Nella formula che avete adottato il caso del riscatto non è contemplato... (*Segni di denegazione dell'onorevole senatore Rolandi Ricci*).

... Ma non basta. Si dice che lo Stato, preavvisando l'utente tre anni prima del termine dell'utenza, potrà esercitare la facoltà che è stabilita dal comma precedente. Ma l'utente non ha nessun diritto, non si ha riguardo in nulla alla sua posizione, rispetto a tutto quel macchinario, impianti di utilizzazione, di trasformazione, ecc., che sono contemplati dal comma terzo, ove non gli sia dato il preavviso di tre anni. Per questo io avevo proposto nel mio emendamento che in mancanza di preavviso triennale l'utente al termine dell'utenza o in caso di riscatto, avesse diritto di pretendere dallo Stato l'applicazione del disposto del comma terzo. Io non avevo tratto dal mio cervello questa disposizione, ma mi ero ispirato a quello che dispone la vigente legge sulle concessioni ferroviarie, proprio quella legge che è richiamata dall'articolo 11 di questo disegno di legge e cioè il testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

In tale legge è previsto per le concessioni ferroviarie un procedimento notevolmente analogo a quello indicato in quest'art. 12, ed anzi credo che gli autori di questo disegno di legge, o meglio del vigente decreto-legge, abbiano preso l'aire dalle disposizioni di quella legge. Che cosa infatti dice la legge citata? Dice che alla

scadenza, i concessionari di ferrovie debbono consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze quali l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, i magazzini, le officine, ecc. Invece per gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze, e carri pel trasporto dei viaggiatori e delle merci, mobilio delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, ecc., la legge prevede un accordo tra il Governo e i concessionari, e dispone che gli atti di concessione stabiliscano in ogni caso particolare se mediante il pagamento del giusto valore i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo sia in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.

Orbene, se si fosse introdotta nel disegno di legge, che discutiamo, una analoga disposizione, io me ne sarei contentato, perchè in base ad essa ciascuno, Stato ed utente o concessionario, saprebbe al termine dell'utenza o della concessione in quale posizione verrebbe a trovarsi. Invece in questo disegno si prevede soltanto il diritto dello Stato: l'utente o concessionario è un soggetto puramente passivo. Quindi, quando lo Stato gli dà il preavviso di tre anni, lo Stato ha il diritto di immettersi nel possesso indicato corrispondendo un giusto prezzo; ma, se lo Stato non gli dà il preavviso, l'utente o concessionario non sa che cosa avverrà di tutti i suoi impianti predetti e del suo macchinario, quando gli sarà tolta l'utenza o la concessione. Orbene, a me pare che qui si commetta una vera e propria iniquità e domando che anche l'interesse dell'utente o concessionario sia trattato con maggior rispetto e questo maggior rispetto mi pare che si potrebbe avere, o adottando la formula che è nella legge relativa alle concessioni ferroviarie, oppure accettando la formula che ho proposta e che si coordina alle disposizioni presentate dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo, cioè che in mancanza di preavviso l'utente al termine dell'utenza o in caso di riscatto abbia diritto di pretendere che lo Stato rilevi quel suo macchinario e quel suo impianto, disposizione da applicarsi anche per il concessionario al termine della concessione, o in caso di riscatto.

Non parlo dei casi di rinunzia o di decadenza perchè allora è l'atto volontario, o colpevole dell'interessato, che fa cessare il rapporto, ed è giusto che lo Stato sia libero nelle sue decisioni.

Ma assolutamente insisto perchè questa materia venga regolata meglio ed insisto tanto più in quanto c'è un articolo sul quale dovrò ritornare, che si riferisce al riscatto, ma lo disciplina in modo per nulla soddisfacente.

Perciò, oltre al prevedere qui il caso di riscatto, domando che siano meglio tutelati i diritti o interessi dell'utente e del concessionario e non siano garantiti soltanto i diritti dello Stato.

Rammentiamo che ogni altro edificio, il macchinario e l'impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione, ecc., previsti dall'art. 12, possono perdere per l'utente e pel concessionario ogni valore e non dobbiamo consentire che questo avvenga a scapito di persone che hanno reso un servizio allo Stato ed all'economia pubblica impiegando i loro capitali nelle utilissime opere previste in questo disegno di legge.

ROLANDI RICCI, *rel.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore.* L'onorevole Ferraris aveva fatto pervenire all'Ufficio centrale un suo emendamento, che fu preso in esame con la dovuta attenzione dall'Ufficio centrale.

L'emendamento suonava così:

« Tanto allo scadere della concessione quanto in caso di riscatto sempre che sia stato dato ai concessionari il preavviso di tre anni come in caso di decadenza o rinunzia, lo Stato, ecc. »; e poi dopo le parole « indipendentemente dalla concessione » aggiungere: « allo scadere di questa o in caso di riscatto ove non sia stato dato il preavviso di tempo i concessionari avranno diritto di pretendere che lo Stato si immetta, ecc. ».

L'onorevole Ufficio centrale e il rappresentante del Governo, mentre hanno raccolto altri suggerimenti dell'onorevole Ferraris riferentisi a quest'articolo, hanno in proposito considerato che parlare di riscatto a questo articolo è fuori di luogo, perchè il riscatto è un atto contrattuale, il riscatto può volersi eseguire anche dopo tre o cinque anni dall'attuazione della concessione, non è qui il luogo di regolare

questo rapporto contrattuale in cui lo Stato, credendo necessario di trovare il contratto in un certo momento, deve stipulare, con colui col quale contratta, le conseguenze che a carico di esso Stato contraente devono ricader quando gli piaccia di rompere il contratto. La facoltà di riscatto è una facoltà che si consente unilateralmente allo Stato, concedendogli di rompere a suo beneplacito, nel suo interesse, il contratto che stipula col concessionario, mentre in questo articolo si tratta di regolare quel che deve accadere al termine della concessione.

Le concessioni possono aver termine per il compimento delle durata stabilita alla concessione, per effetto di decadenza in cui sia incorso il concessionario, per rinunzia volontaria del concessionario.

I casi di decadenza e di rinunzia non meritano nessun riguardo.

Nel caso che si giunga allo spirare del termine prefisso dalla durata della concessione, qual'è la situazione del concessionario?

Fu proprio l'Ufficio centrale che prese l'iniziativa di migliorare la condizione dei concessionari, perchè il decreto luogotenenziale del 20 novembre 1916, diceva puramente e semplicemente che allo spirare del termine della concessione l'amministrazione pubblica era in diritto di immettersi in possesso di tutto il macchinario del concessionario, pagandolo. L'Ufficio centrale si è preoccupato della condizione pratica, in cui si veniva a mettere il concessionario che doveva aspettare l'ultima delle ventiquattr'ore dell'ultimo giorno della durata del termine contrattualmente prefisso, per sapere se l'amministrazione pubblica volesse o no rilevargli il macchinario; ed allora l'Ufficio centrale ha proposto, ed il Governo ha accettato, di condizionare l'esercizio di questa opzione a favore del concedente di rilevare, pagandolo a giusto prezzo, il macchinario, a che esso concedente desse un preavviso di tre anni. Abbiamo messo l'industriale nella condizione di sapere tre anni avanti se l'amministrazione opti, o no, per l'acquisto del di lui macchinario: ed il giusto prezzo si è voluto determinare, come dicevo ieri nel dar conto degli emendamenti accettati, non alla stregua di un sacco di ossa, ma alla stregua del valore vero del macchinario, non avuto riguardo al reddito,

perchè in esso entra, come coefficiente, anche l'acqua, oggetto della concessione e di pertinenza del concedente. Ed allora si è suggerita quest'aggiunta ed il Governo l'ha accettata.

Non era il caso che ci preoccupassimo del riscatto, a questo si è pensato nell'art. 17 e discutendolo accoglieremo volentieri le osservazioni e le correzioni che ci suggerisca il collega Ferraris; nell'art. 17 appunto abbiamo previsto e regolato quella figura contrattuale che è il riscatto ed abbiamo detto: per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà su proposta del Consiglio superiore delle acque essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso. Cioè, al momento in cui Tizio, assuntore di una concessione, si presenta alla pubblica amministrazione per contrattare la concessione stessa, la pubblica amministrazione può scrivere nel capitolato (quando il Consiglio superiore ritenga che ciò convenga) le condizioni a cui la concessione potrà essere riscattata: e mi pare che un maggiore rispetto della buona fede contrattuale non ci possa essere. Infatti di tal guisa colui il quale va a chiedere una concessione sa che questa concessione, se pure gli sia fatta per 70 anni, può essere riscattata dopo 15 dopo 20 anni a determinate condizioni, e quindi consapevolmente accetterà o no di intraprendere l'opera per la quale egli applica. Questo stesso fatto avviene per molte altre contrattazioni che gli imprenditori assumono verso gli enti pubblici.

Quindi al riscatto si provvede nel modo più praticamente conveniente. Al riscatto non deve provvedere una legge ma un contratto, e non capisco come la legge potrebbe consentire allo Stato una facoltà di riscatto indipendentemente da una obbligazione contrattuale senza proprio, questa volta, inutilmente ferire il diritto patrimoniale privato.

Io comprendo che si sia fatta una legge di municipalizzazione come quella del 20 marzo 1903 che contiene in sé una facoltà di riscatto forzoso contro il riscattando, cioè contro l'imprenditore dal municipio di un pubblico servizio; lo si è fatto per un'alta ragione d'interesse pubblico, lo si è fatto per ponderate considerazioni di opportunità; ma qui non è necessario farlo e perciò abbiamo voluto rispettare tanto il diritto dell'assuntore della concessione da sta-

tuire che solo egli potrà dover subire il riscatto quando egli ne sia avvertito al momento stesso in cui contratta, quando il patto sia inserito nel contratto, in quel contratto che egli può accettare o respingere, giacchè non ci sono le concessioni a corzo forzoso, per chi non le voglia.

Quindi mi sembra non appropriato il rimprovero che ci si fa di non aver contemplato il riscatto nell'art. 12.

Vediamo un pò le conseguenze a cui, sotto il velame dell'equità, si giungerebbe se si adottassero i criteri che suggerisce l'eminente nostro collega Ferraris. Noi abbiamo già migliorato la condizione di cui fruisce oggi l'assuntore di una concessione. Oggi egli si trova nella condizione che, al termine della sua concessione, lo Stato ha la facoltà di prendere il macchinario e pagarglielo, ma ha l'obbligo di preavvisarlo di questa opzione che farà almeno un triennio prima di esercitarla.

Noi abbiamo messo la condizione del preavviso del triennio chiede il collega, ma se lo Stato non dà il preavviso del triennio, che cosa avviene? Rispondiamo, se lo Stato non dà il preavviso vuol dire che esso non intende esercitare l'opzione. Ecco tutto. Ma vogliamo convertire questa opzione in obbligo? Convien imporre alla pubblica amministrazione un obbligo di questa fatta, e perchè? Non vedo alcuna plausibile ragione per ciò.

L'onorevole collega ha addotto un esempio e ha detto: Vedete cosa si è fatto per le ferrovie. Sta bene, per le ferrovie si è creduto di poter adottare quel sistema che contiene in sé un riscatto obbligatorio; ma onorevole collega è la diversità della materia che non consente la parificazione di queste disposizioni legislative...

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Qui si tratta di un servizio pubblico mentre invece questa è materia di privati.

ROLANDI RICCI, *relatore* ...che non hanno radici in un principio, ma in una finalità pratica. Qualunque esercizio di ferrovie, siccome bisogna farlo per forza con del materiale mobile, rotante, siccome bisogna che le stazioni siano ammobiliate, e siccome non presenta nessun rischio includere in un contratto di concessione di ferrovie il patto che la pubblica amministrazione giunta al termine della concessione, oppure quando voglia esercitare il ri-

scatto, si prenda questo materiale, potè essere adottata in tale materia la disposizione ricordata dall'onor. Ferraris.

Non altrettanto è a dirsi per una concessione di derivazione di acqua pubblica; può darsi perfettamente che alla pubblica amministrazione, al termine della concessione che essa ha fatto, ed ha per intero rispettata, non venga di rilevare quell'impianto che è stato costruito dal concessionario, e allora perchè volete obbligarla a rilevarlo? Si dice, perchè il concessionario merita dei riguardi, sì, ma quando egli ha assunto la concessione e ha fatto l'impianto, ha fatto perfettamente il suo calcolo di ammortizzazione; non credo che l'assuntore si deva riguardare come animato da spirito liberale di beneficenza nei rapporti della pubblica amministrazione; credo che l'assuntore di concessioni a scopo industriale di qualsiasi genere, sia d'industria agricola, sia di industria più propriamente detta, faccia i suoi conti e faccia il calcolo di avere il tempo di ammortizzare ogni sua specie d'impianto con i benefici, che spera ritrarre dell'esercizio della concessione e mediante il proficuo collocamento della produzione, e credo che l'industriale calcoli il ricavo del macchinario, a fine concessione, come sopravvenienza attiva futura nei suoi bilanci. Ed allora perchè vogliamo introdurre quest'onere a carico dell'amministrazione? È necessario farlo? Non è questione di equità, non si tratta di un diritto costituito nè di un interesse legittimo che richiami una protezione benevola, si tratta di un contraente che sa prima di contrattare quale sarà la sorte del suo macchinario; sa che, se lo Stato gli lo vorrà rilevare, dovrà avvertirlo tre anni prima della scadenza e lo pagherà a giusto prezzo; sa che, se non gli verrà dato tale preavviso, lo Stato non lo rileverà. E se lo Stato lasci oltrepassare il termine dal quale decorrono i tre anni preventivi senza avere dato il preavviso, e poi, serotinamente voglia ancora rilevare quel macchinario, si troverà nelle condizioni di un contraente come un altro che intende contrattare il rilievo di quel determinato macchinario. Per questi riflessi, a nome dell'Ufficio, pregherei il collega Ferraris di non insistere nel suo emendamento e di consentire che sia mantenuto il testo come l'ufficio lo ha concordato coi rappresentanti del Governo. L'Ufficio centrale, pure essendosi reso conto di tutta

l'importanza, che acquistano sempre, anche in ragione della persona, le proposte dell'on. Ferraris, ha creduto che in questo caso la conciliazione delle legittime convenienze della pubblica amministrazione e degli industriali che intendono applicare alle derivazioni delle acque pubbliche si trovasse meglio espressa nel testo così e come esso è ora redatto.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Data la importanza della questione, mi permetta il Senato di aggiungere poche parole.

Prima di tutto l'egregio relatore, che ringrazio delle sue cortesi espressioni a mio riguardo, ha detto che l'Ufficio centrale aveva migliorato il disegno ministeriale. Ho qualche dubbio in proposito, perchè il disegno ministeriale cioè il vigente decreto-legge dice: « Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore venale, calcolato al momento dell'immissione in possesso indipendentemente dalla concessione. Nel disciplinare saranno determinati i modi per stabilire, in mancanza di accordo, il prezzo suddetto ». Quindi il disegno ministeriale cioè il decreto-legge vigente prevede un patto fra concedente e concessionario e questo patto voi non lo avete più preveduto nell'eventuale disciplinare. Ecco una cosa nella quale non parmi si sia fatto un miglioramento da parte dell'Ufficio centrale.

Secondo punto. L'onorevole relatore dice: in questi articoli non si deve prevedere la condizione del riscatto. E perchè no? Può intervenire un interesse pubblico che induca lo Stato a riscattare l'utenza o la concessione: anche se il riscatto non è stato preveduto nel disciplinare, non dobbiamo mai supporre che lo Stato non debba riscattare queste concessioni.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Se c'è questo!

FERRARIS CARLO. Ma, dice l'onorevole relatore: abbiamo preveduto il caso del riscatto. Non è esatta l'affermazione perchè avete detto all'art. 17 che « per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, su proposta del Consiglio superiore delle acque, essere inclusa nel disciplinare la facoltà del riscatto ». Adunque la clausola del riscatto

non è obbligatoria, poichè dite che si potrà includere nel disciplinare; ed inoltre la fate dipendere, non dall'iniziativa del Governo, ma dalla proposta del Consiglio superiore delle acque, al quale così consentite una facoltà più efficace di quei pareri conformi che avete svalutati col nuovo articolo 33 *ter*. Invece la legge ferroviaria, che ho citato, dice tassativamente « gli atti di concessione stabiliscono » cioè il patto fra Stato e concessionario è reso obbligatorio, come dovrebbe esserlo anche in questa legge.

Si dice anche: ma converrà alla scadenza dell'utenza o concessione all'Amministrazione pubblica avere questo macchinario od impianto? Ma certamente, perchè allora sarebbe inutile prevedere il passaggio allo Stato delle altre opere e perchè altrimenti questo passaggio si potrebbe imputare di socializzazione abusiva...

ROLANDI RICCI, *relatore*. Ma no, no!

FERRARIS CARLO. Dice anche l'onorevole relatore: vi è differenza fra le concessioni ferroviarie e queste utenze e concessioni di acque pubbliche, inquantochè nelle ferrovie vi è sempre bisogno tanto di impianti fissi quanto del materiale mobile, e lo Stato deve riceverli entrambi alla scadenza, il che non è pel caso in esame. Ma a quanto ho già detto sopra e che vale anche contro questa asserzione, aggiungo che è identica la condizione e questa identità risulta dal vostro stesso progetto, perchè le opere corrispondenti al corpo stradale e g'impianti fissi nelle ferrovie sono analoghi a quelli contemplati nel comma primo dell'art. 12; il materiale rotabile ferroviario è nelle opere in esame rappresentato per analogia dal materiale contemplato nel comma terzo dell'art. 12.

Aggiunge l'onorevole relatore: quando si fanno queste concessioni il concessionario fa i suoi calcoli per ammortizzare anche questo capitale di macchinario e simili. Ma questo si può fare anche nelle ferrovie, e lo si fa se lo Stato non si obbliga a rilevare quel materiale. Le condizioni dunque sono perfettamente analoghe e quindi l'applicazione del giustissimo principio sanzionato dalla legge rispetto alle concessioni ferroviarie dovrebbe anche essere introdotta in questa legge. Il mio primo emendamento l'avevo formulato in corrispondenza della prima dicitura del progetto; i nuovi emendamenti sono formulati in corrispondenza della

nuova dicitura dall'Ufficio centrale concordata col Governo, ed io domando che i miei emendamenti siano messi in votazione. Sarò magari solo a votarli, ma credo di aver sostenuto una tesi di giustizia e di equità, conforme a quello spirito pel quale dobbiamo al disegno di legge portare tutti quei miglioramenti che possono allontanare da esso qualsiasi sospetto che si voglia danneggiare il privato interesse per provvedere fuor di misura all'interesse pubblico.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'autorità dell'onorevole Carlo Ferraris obbliga l'Ufficio centrale a chiedere permesso al Senato di offrire al collega Ferraris qualche altra spiegazione.

Non pare possibile all'Ufficio centrale che l'onorevole collega Ferraris insista a rilevare una pretesa iniquità in questa disposizione di legge.

Che cosa domanda infatti l'onorevole Carlo Ferraris? Che la pubblica amministrazione concedente una utenza di grande importanza, all'atto stesso in cui la conceda, si assuma l'obbligazione di rilevare gli impianti ed i macchinari. Questo viene a chiedere il nostro collega per l'equità. Ma questo si può consentire per l'equità? Assolutamente non ci pare. All'atto in cui si fa la concessione all'utente, questo grande utente, perchè qui si tratta appunto delle grandi derivazioni, per le quali si dovranno spendere i grandi capitali, all'atto in cui si fa la concessione si deve riconoscere a costui che quando avrà fatto un impianto, la pubblica amministrazione, al termine della concessione, si assuma l'obbligo di rilevarlo. Ebbene, questo ci pare eccessivo.

Che cosa dice invece il progetto? Il progetto dice che al termine della concessione con un preavviso di tre anni l'amministrazione pubblica può esercitare l'opzione e rilevare a giusto prezzo questi impianti e questi macchinari; se non dà il preavviso, l'utente ha tre anni di tempo per poter disporre come meglio crede dei suoi impianti e del suo macchinario.

Mi permetta poi l'egregio collega di far rilevare che una norma di diritto intrinseco resiste all'adozione del suo principio e che il caso da lui citato in materia di concessioni ferro-

viarie non è affatto analogo a quello contemplato da questa legge.

Infatti, le strade (e quindi anche le strade ferroviarie) le deve esercitare lo Stato e le deve esercitare per vantaggio pubblico. Orbene, questo carattere non lo ha la concessione di una utenza d'acqua, perchè lo Stato può non voler fare l'industriale e non esercitare questa concessione e potrebbe anche non attuarla; la dà in concessione a quelli che la domandano, animati costoro dal loro interesse particolare privato, il quale coincide e collima, non contrasta coll'interesse pubblico; e lo Stato dà a costoro la concessione, perchè costoro mentre fanno il vantaggio proprio, fanno anche il vantaggio generale. Ma lo Stato non sarebbe obbligato ad utilizzare tutte le concessioni private che l'industria privata potrebbe escogitare ed utilizzare. Orbene, nel primo caso, quello cioè delle strade, si comprende che lo Stato per l'adempimento dei suoi doveri statali, dovendo esercitare le strade, prenda con un atto preventivo, stabilito tutto il materiale mobile e rotabile che serve a questo esercizio; nel secondo caso non si troverebbe una ragione per imporre allo Stato un obbligo di questo genere dal momento che concede il diritto di assumere un esercizio... (*Interruzione del senatore Carlo Ferraris*).

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'ostinazione dell'illustre collega mi meraviglia.

Quello che egli rileva è nella parte organica della legge. Quando lo Stato concedente dice al concessionario: io sono disposto a consentirti questa concessione, alla condizione che usufruttandola contro un lieve canone, la tenga per 60 o 70 anni e che poi al termine della concessione tu mi lasci le opere che avrai fatto, è perfettamente padrone il concessionario di assumere la concessione oppure no.

A questo riguardo senta l'onorevole Ferraris, senta il Senato: l'Ufficio centrale, nelle lunghe more nelle quali ha esaminato questo disegno di legge, ha compiuto il dovere di studiarlo anche attraverso tutte le obiezioni, i reclami che venivano da più parti, e ha discusso con tutti gli elementi industriali, per sapere se occorre aumentare il termine da prefiggersi a questa durata di concessione; e dieci anni più o meno sono stati discussi, tanto che qualcuno è arrivato a domandare perfino gli 80 ed i 90 anni; ma tutti hanno finito col riconoscere

che sopra la base dei 60 o 70 anni si aveva il termine sufficiente per ricavare gli sperati utili dall'investimento del capitale non solo, ma anche dagli impianti che i concessionari avrebbero dovuto abbandonare.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio centrale, pur dichiarandosi dispiacentissimo, non può aderire al desiderio dall'onorevole Carlo Ferraris.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta oppure no l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Carlo Ferraris.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Manticne l'onorevole Ferraris il suo emendamento?

FERRARIS. Lo mantengo. Aggiungo l'avvertenza che anche la forma degli articoli in discussione non mi pare troppo corretta. Per esempio nell'articolo 12 *bis* il primo comma finisce con la parola « utente » e questo utente nella riga quarta del secondo comma diventa un « concessionario ». Dico questo per mostrare che ho studiato abbastanza diligentemente la legge.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Ha ragione l'onorevole collega Ferraris. La terminologia non è sempre precisa. Ci vorrà scusare se non abbiamo avuto il tempo, avendo ricevuto gli emendamenti con non molta sollecitudine, anche da lui, di fare quell'opera di ripulitura di dizione che ci riserviamo di compiere quando il Senato abbia esaurito la discussione pubblica e prima di passare alla votazione segreta. Ci sono effettivamente qua e là delle improprietà di linguaggio o di discontinuità. Ci sono ancora parecchi « cui » che l'onorevole guardasigilli mi consigliò di togliere; tutta questa rifinitura letteraria sarà fatta appena ne avremo il tempo. Prego i colleghi di considerare che la mattina esaminiamo gli emendamenti, correggiamo le bozze, e poi stiamo qui quattro ore a discutere!

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola perchè il collega senatore Ferraris insisterà certo nel suo emendamento, ed esso verrà posto ai voti.

Mi sia lecito dunque di fare una dichiarazione di voto.

La questione sollevata dal senatore Ferraris è complessa: c'è una prima parte nella quale non consento con lui e quindi se si mettesse ai voti il suo emendamento dovrei respingerlo per la prima parte, mentre in altra consento.

Io vorrei perciò suggerire all'onorevole Ferraris un emendamento al suo emendamento.

Sulla questione del riscatto credo che abbia risposto esaurientemente l'onorevole relatore. Essa viene all'art. 17. Il riscatto, dato che l'articolo 17 resti come ci viene proposto, è un patto che potrà essere o non incluso dietro la proposta del Consiglio Superiore delle acque nell'atto della concessione, sì che l'art. 17 dice ch'esso potrà essere incluso nel disciplinare con certe condizioni e modalità. Non è escluso quindi che quando si discuterà del riscatto che lo Stato si riserva, si aggiungano delle determinazioni sul compenso da darsi o no per questo macchinario che lo Stato tratterrà e il concessionario non avrà di che lagnarsi perchè egli si sottopone a quella condizione contrattuale che accetta all'atto della concessione. Quindi eliminerò la parte del riscatto che il senatore Ferraris all'art. 17 potrà risollevar facendo eventualmente richiamo agli articoli 12 e 12 bis di cui stiamo trattando.

L'onorevole relatore senatore Rolandi-Ricci, ha fatto una osservazione pratica: non è identico il caso del riscatto delle ferrovie e quello di questi utenti, perchè, nel caso delle ferrovie, di necessità, continuando il medesimo esercizio nell'interesse pubblico, lo Stato ha bisogno di tutta quella parte mobile, la quale appunto egli dovrebbe altrimenti procurarsi altrove e sarebbe una odiosità che egli non la prendesse a giusta stima dal concessionario. Qui invece la posizione può essere diversa; perchè io concordo bensì col Ferraris che ricorre l'identica situazione ma soltanto nel presupposto che lo Stato continui lo stesso sistema di utenza che era stato sino allora usato dal concessionario.

Il parallelo non reggerebbe invece più se ora lo Stato volgesse l'utenza ad una finalità diversa da quella di cui si era servito fino allora il privato industriale. Accolgo dunque l'emendamento Ferraris purchè del riscatto si taccia e pel resto si dica espressamente che lo Stato ha quel tale obbligo « ove continui lo stesso sistema di utenza ».

FERRARIS CARLO Accetto le osservazioni dell'onor. Polacco.

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento concordato fra i senatori Polacco e Ferraris Carlo è appoggiato.

(È appoggiato).

Allora do lettura dell'emendamento stesso:

« In mancanza di preavviso l'utente a termine dell'utenza avrà diritto di pretendere che lo Stato applichi il disposto del comma terzo, qualora esso continui lo stesso sistema di utenza ».

Nell'ultimo comma alle parole: « la facoltà stessa » sostituire le parole « la facoltà di cui ».

Interrogo l'Ufficio centrale ed il Governo per sapere se accettano questo emendamento.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non lo accetta.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti gli articoli 12 e 12-bis nel testo concordato.

Chi li approva si alzi.

(Sono approvati).

Art. 12-ter.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine saranno rinnovate a norma dell'articolo precedente, e in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle, e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

A quest'articolo era stato presentato un emendamento dai senatori Rota e Spirito, ma, siccome essi non sono presenti, gli emendamenti s'intendono decaduti.

Pongo ai voti l'articolo 12 ter. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1919

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* numeri CLXXIX [*Allricci*] - CLXXX [*Ferraris Dante*] - CLXXXI [*Sechi*] - CLXXXII [*Sforza*]).

II. Interpellanza dei senatori Leonardi-Cattolica, Ciamician, Tanari, Bergamasco, De Lorenzo, Foà, ai ministri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura per conoscere il loro pensiero circa la necessità, per assicurare lo sviluppo economico della nazione, di moltiplicare le scuole popolari professionali, dando loro il più opportuno indirizzo.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Nn. 316, 327, 416, 451 e 452) ».

IV. Discussione del seguente disegno di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo (N. 453) ».

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 19 ottobre 1919 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.